

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 08877/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8877 del 2026, proposto da Ludovica Petrigni, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale, Direzione Generale per le Specializzazioni Sanitarie, Commissione Nazionale di cui all'Art. 4 del Regolamento n. 130/2015 (costituita con D.M. n. 696/2026), Cineca (Consorzio Interuniversitario), non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alberto Conversano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del DDG n. 127 del 6 agosto 2026, pubblicato sulla pagina riservata della candidata odierna ricorrente sul sito www.universitaly.it in pari data, recante

l'approvazione della graduatoria unica nazionale di merito di cui al concorso nazionale di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026 bandito con D.D.G. n. 77/2026 nelle parti di seguito precisate;

- dell'ivi citata "deliberazione assunta dalla Commissione nazionale di cui all'art. 4 del Regolamento n. 130/2015 (costituita con D.M. n. 696/2026) nella seduta del 24 luglio 2026 con riferimento alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dei candidati su taluni quesiti che hanno formato oggetto di prova, in base alla quale la Commissione unanimemente ha con-fermato la correttezza e validità delle domande, confermando che tutti i quesiti oggetto della prova, su cui sono pervenute segnalazioni, sono conformi ai requisiti prescritti dal bando di concorso e dal Regolamento" deliberazione della quale si sconscono i contenuti e che qui si impugna per le parti di seguito precisate;

- degli esiti delle prove, svoltesi il 21.07.2026 relative al predetto concorso resi noti con la pubblicazione sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.university.it nella parte in cui è stato assegnato alla odierna ricorrente il punteggio di soli 95,75 per la prova sostenuta, in luogo del punteggio effettivamente spettantele avendo ritenuto la risposta dalla medesima contras-segnata per la domanda recante il n. 70 nel test somministratole come errata, e quindi applicando la penalizzazione di 0,25 punti, mentre la stessa ha dato la risposta corretta al detto quesito secondo le linee guida e le conoscenze attuali avendo quindi diritto a ottenere il punteggio effettivamente spettantele $95,75 + 0,25$ (depurazione penalizzazione) + 1 punto (previsto per la risposta corretta) per un totale per la prova pari a 97,00 cui sommare i 4 punti per i titoli posseduti per un totale di 101,00 in luogo degli attuali complessivi punti 99,75 erroneamente attribuite (95,75 per la prova + 4 per i titoli);

-del provvedimento di correzione della prova in questione nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello

spettantele nonché attribuito ad altri candidati un punteggio pieno per il quesito in questione come meglio si preciserà;

- dei verbali/atti della Commissione istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del Regolamento n. 130/2017, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate e/o validate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito di seguito specificato del questionario somministrato in data 21.07.2026

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e conseguente

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al riesame, nei sensi di seguito precisati, e rettifica in melius del punteggio della prova concorsuale in relazione alla risposta data per la Domanda 70: (codice domanda: ssm20261114) ed al correlato migliore posizionamento nella graduatoria unica di merito in ragione del corretto punteggio da attribuire alla prova svolta (97) e dei titoli posseduti (4) pari a complessivi 101 punti per i successivi step procedurali, previa decurtazione del punteggio di 1,25 per tutti i candidati che la precedono che abbiano dato una risposta errata per tale domanda, come meglio si vedrà.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio depositata dalla ricorrente e rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, con conseguente ammissibilità dello stesso;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale *“Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”*;

Considerato che, avuto riguardo all'oggetto e alle censure del ricorso, il suo

eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria unica impugnata nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi ai sensi dell'art. 49, comma 1 c.p.a. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente autorizzando a tal fine la notifica mediante pubblici proclami, atteso che - dato l'elevato numero di potenziali destinatari della notifica conseguente alla formazione della graduatoria di cui si chiede la correzione previo annullamento dei provvedimenti impugnati – non possono che ritenersi sussistenti, nel caso di specie quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto

2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica *extra ordinem*;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome di parte ricorrente e dell'Amministrazione intimata;
3. del testo integrale del ricorso introduttivo e degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso;
4. dei controinteressati;

5. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti in graduatoria, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Università e della Ricerca:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art.35 e art. 49 c.p.a), nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla stessa, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità, l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 21 agosto 2026.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO